

STATUTO “FONDAZIONE MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA”

Titolo I Denominazione e sede

Art. 1 – Costituzione e Sede

1.1 È costituita, per volontà dei Fondatori, la Fondazione denominata “FONDAZIONE MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA, con sede in Bologna.

1.2 La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, ed ha natura di fondazione di partecipazione. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie e stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

1.4 La Fondazione ha durata a tempo indeterminato, salvo ne venga deliberato lo scioglimento.

Titolo II Scopi, obiettivi e attività

Art. 2 – Scopi, obiettivi e attività strumentali al loro perseguimento

2.1 La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro e svolge principalmente le proprie attività nel territorio della Regione Emilia-Romagna oltre che nel resto del territorio nazionale e, ove possibile, in ambito internazionale, compatibilmente con la legislazione italiana in materia.

2.2 La Fondazione ha per scopo la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica che negli anni passati è stato portato avanti con determinazione e impegno dall'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, in sinergia con il Comune di Bologna e la Regione Emilia- Romagna.

Sul solco di quell'impegno, la Fondazione rafforza questa responsabilità di memoria gestendo e definendo le attività del Museo di Ustica e l’adeguamento funzionale ed espositivo del Museo, comprensivo delle relative dotazioni e collezioni (a partire dall’opera di Christian Boltanski che si ritiene parte integrante), nonché attraverso la valorizzazione e la promozione della sue attività museali, con tutte le iniziative possibili e mediante lo svolgimento, senza scopo di lucro, in via esclusiva e principale, di attività di interesse generale, svolte a beneficio della collettività, e attraverso la promozione e organizzazione di progetti e attività culturali, didattiche, educative, formative sui temi legati alla memoria e alla strage di Ustica.

2.3 La Fondazione può inoltre svolgere attività economiche che siano meramente secondarie e/o strumentali e comunque realizzate in via esclusiva per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale della Fondazione, purché idonee a fornire un autofinanziamento dell’attività principale dell’ente per il perseguimento del fine istituzionale, quali, in particolare e in via esemplificativa:

- a. l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali ed, in particolare con il Comune di Bologna;
- b. attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, il settore d'interesse della Fondazione;
- c. promuovere e sostenere quei progetti presentati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, che siano in linea con gli scopi e coerenti con le attività della Fondazione, sulla base del principio più generale della sussidiarietà;
- d. istituire premi e borse di studio;
- e. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- f. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, trustee o comunque posseduti;
- g. stipulare convenzioni e contratti - anche di lavoro di tipo subordinato - con terzi (come dal Regolamento sul reclutamento del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione);
- h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.4 Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione ha quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse di cui dispone a vario titolo.

2.5 La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

2.6 I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumersi obbligazioni per conto della Fondazione e non rispondono verso i terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione.

2.7 È esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione.

Titolo III **Patrimonio e fondo di gestione**

Art.3 - Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a. il fondo di dotazione iniziale, costituito secondo quanto descritto nell'atto di costituzione della Fondazione;
- b. i beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo quanto disposto dal presente statuto;
- c. le elargizioni o donazioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d. i contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti territoriali o di altri Enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e. le rendite non utilizzate, che possono essere destinate a incrementare il patrimonio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- f. le somme o gli altri beni o utilità derivanti da iniziative di crowdfunding che la Fondazione abbia avviato o delle quali la Fondazione risulti beneficiaria in forza di iniziative di crowdfunding avviate da terzi.

- g. eventuali avanzi di gestione che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incremento del patrimonio;

3.2 Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

3.3 i contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, anche se erogati dai Fondatori Promotori, Fondatori e Sostenitori, non costituiscono incremento patrimoniale; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme dei medesimi versate a titolo di concorso alle spese di gestione.

3.4 Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati all'attività istituzionale, salvo quanto specificato al precedente punto 3.1 lett. g) del presente articolo.

3.5. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

3.6 La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del nome, dell'immagine e di ogni altro segno distintivo o di riconoscimento da essa utilizzato, sia per quanto attiene i propri segni distintivi sia per quanto attiene quelli inerenti le manifestazioni, le iniziative, gli eventi dalla Fondazione organizzati o gestiti. Sarà in ogni caso facoltà della Fondazione consentire o concedere l'uso ad altri dei beni materiali ed immateriali che si trovano nella propria disponibilità, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Art. 4 – Fondo di gestione

4.1 Il fondo di gestione della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di interesse pubblico, civiche, e di utilità sociale della Fondazione ed è costituito da:

- a. redditi, rendite, ricavi e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c. eventuali contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori Promotori ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- d. eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività;
- e. contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti territoriali o di altri Enti pubblici non espressamente destinati a incremento del patrimonio.;
- f. somme o altri beni o utilità derivanti da iniziative di crowdfunding che la Fondazione abbia avviato o delle quali la Fondazione risulti beneficiaria in forza di iniziative di crowdfunding avviate da terzi;
- g. somme o altri beni o utilità corrisposte da trustee di trust, istituiti per atto fra vivi o mortis causa da terzi o dalla Fondazione stessa, dei quali la fondazione sia beneficiaria.

Titolo IV

Ordinamento interno

Art.5 – I Fondatori Promotori e Fondatori

5.1 I Fondatori sono i soggetti che costituiscono la Fondazione e che sono iscritti nel Libro dei Membri della Fondazione.

5.2. Gli iniziali Fondatori Promotori sono:

1. il Comune di Bologna
2. la Regione Emilia-Romagna
3. l'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica APS

5.3 Successivamente alla costituzione della Fondazione, può diventare Fondatore ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, condividendo le finalità della Fondazione, ne faccia richiesta e conferisca beni o si impegni al versamento di un contributo annuale, con le modalità ed in misura non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

5.4 I nuovi Fondatori:

- a. sono ammessi con delibera dell'Assemblea dei Fondatori con le modalità di cui al successivo art. 9, punto 9.7.
- b. devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto sottoscrivendo l'atto di adesione;
- c. hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli che seguono;
- d. hanno diritto di voto in tutte le delibere dell'Assemblea.

Art. 6 – Sostenitori

6.1. Sono sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro, annuali o pluriennali, mediante conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

6.2. La volontà di divenire Sostenitore deve essere manifestata in forma scritta al Consiglio di amministrazione, che si riunisce entro 30 giorni per deliberare la qualifica di Sostenitore.

6.3. La qualifica di Sostenitore vale per tutto il tempo in cui il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente adempiuta.

6.4. La qualifica di Sostenitore può essere attribuita, anche senza alcun versamento di contributi, conferimento di attività o di beni, a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale.

Art. 7 – Esclusione e Recesso dei Soci Fondatori e dei Sostenitori

7.1 L'Assemblea dei Fondatori delibera, con la maggioranza degli aventi diritto, l'esclusione dei Fondatori per i seguenti motivi:

- inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- morosità.

7.2. Alla votazione relativa alla delibera di esclusione non partecipa il Fondatore interessato.

7.3. In caso di esclusione, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

7.4. Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dall'Assemblea dei Fondatori.

7.5. L'esclusione dei sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Organi della Fondazione

8.1 Sono Organi della Fondazione:

1. l'Assemblea dei Fondatori;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Comitato D'Onore;
5. il Collegio dei sostenitori;
6. l'Organo di Revisione.

Art. 9 – Assemblea

9.1 I Fondatori, sia all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

9.2. L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti, oltre a quelli previsti espressamente in altri articoli del presente Statuto:

- a. formulare e definire gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b. determinare il numero di membri del Consiglio di Amministrazione;
- c. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.11.2;
- d. nominare i componenti del Collegio dei Revisori;
- e. nominare il Comitato D'onore;
- f. stabilire l'eventuale corresponsione, e relativo ammontare, del gettone di presenza spettante al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione, qualora la normativa lo consenta, ed il rimborso delle spese occasionate in ragione del loro ufficio, autorizzate e debitamente documentate, nonché l'ammontare del compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori, nei limiti stabiliti dalla normativa attuale;
- g. deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto;
- h. attribuire a terzi la qualità di membro Fondatore;
- i. approvare il bilancio consuntivo;
- j. approvare la Relazione Programmatica di cui all'art.12, comma 2 lett. a) entro il 30 novembre;
- k. deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio residuo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20;
- l. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

9.3 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce due volte all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì ad istanza di almeno di un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

9.4. La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso Posta Elettronica Certificata, inviata dal Presidente della Fondazione e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

9.5 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro.

9.6. L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente della Fondazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

9.7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

9.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e quelle che riguardano la cessione o sostanziali modifiche alla gestione del patrimonio immobiliare eventualmente conferito dal Comune di Bologna o l'acquisizione e cessione di partecipazioni in altri enti, sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori.

9.9. Delle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza eventualmente nominato.

Art. 10 Collegio dei sostenitori

10.1. I sostenitori si riuniscono almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione.

10.2. Il Presidente illustra al Collegio l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

10.3. Il Collegio è validamente costituito se interviene, personalmente o per delega, almeno un terzo dei sostenitori e delibera a maggioranza dei presenti.

10.4. Il Collegio può formulare, al Presidente della Fondazione, pareri e proposte, non vincolanti, sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

11.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non superiore a 3 (tre), secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno uno dei componenti, in conformità alla disciplina

di cui alla Legge n. 120/2011 e relativo decreto attuativo DPR 251/2012. La sostituzione degli amministratori venuti a cessare in corso di mandato avviene nel rispetto della quota di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica in cinque esercizi e i suoi membri sono rieleggibili al massimo per un ulteriore solo mandato, salvo motivata eccezione. In sede di costituzione i Fondatori nominano il primo Consiglio di Amministrazione. Successivamente il numero dei membri viene determinato dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 9.2, lett. b);

11.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati, rispettando la parità di genere:

- a) uno dal Comune di Bologna, con funzioni di Presidente;
- b) uno dalla Regione Emilia-Romagna;
- c) uno dalla Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica APS

11.3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

11.4. I soci Fondatori hanno la facoltà di revoca degli amministratori di propria nomina, in caso di giusta causa.

11.5. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i 60 giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

11.6. Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva nomina da parte degli organismi competenti, del sostituto del Consigliere cessato dalla carica.

Art. 12 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

12.2. In particolare, provvede a:

- a) sottoporre all'Assemblea dei Fondatori una Relazione Programmatica, redatta dal Direttore, contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b) approvare, su proposta del Direttore, i contenuti essenziali delle convenzioni con il Comune di Bologna e con gli altri enti pubblici interessati all'attività della Fondazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) determinare annualmente la misura minima dei contributi dovuti dai sostenitori;
- f) proporre all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- g) predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione e disciplinare le modalità di accesso del pubblico alle strutture ed ai servizi della Fondazione;

- h) nominare il Direttore, stabilendone l'eventuale compenso e determinandone le funzioni e i poteri nell'ambito di quanto previsto al successivo art. 15;
- i) approvare, su proposta del Direttore, il Programma delle attività e delle iniziative relative al Museo;
- j) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dall'Assemblea dei Fondatori.

Art 13 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 ore di preavviso.

13.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

13.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

13.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.5. Nelle deliberazioni relative alle proposte di cui all'art. 12.2 lett. i) è necessario il voto favorevole del Presidente.

13.6. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza eventualmente nominato.

Art. 14 - Il Presidente

14.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Collegio dei sostenitori, il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione degli atti deliberati. È responsabile dell'attuazione degli indirizzi generali della Fondazione, deliberati dall'Assemblea dei Fondatori. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

14.2. Il Presidente, in caso di urgenza e motivata necessità, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

14.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione degli organi indicati nel precedente comma 1 è affidata al Consigliere di Amministrazione in carica più anziano di età.

Art. 15 - Il Direttore

15.1. Il Direttore è individuato dal Consiglio di Amministrazione su base comparativa deliberata dallo stesso, fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione

e della gestione di enti consimili. Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce l'eventuale compenso e ne determina le funzioni e i poteri nell'ambito di quanto prescritto al presente articolo.

15.2. Al Direttore spetta la responsabilità della gestione amministrativa e scientifica della Fondazione.

15.3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi. Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche e il bilancio consuntivo per il successivo esame da parte dell'Assemblea dei Fondatori, ai sensi del precedente art. 9.

Art.16 – Comitato D’Onore

16.1 Il Comitato D’Onore è nominato dall’Assemblea dei Fondatori ed è composto da massimo 5 (cinque) membri estranei all’amministrazione della Fondazione, scelti fra:

- a. persone rappresentative e riconosciute dalla Comunità e/o benemerite;
- b. persone con esperienza nel settore in cui opera la Fondazione;
- c. persone impegnate nel terzo settore no profit e nel volontariato.

16.2 I membri eletti del Comitato D’Onore:

- a. restano in carica tre anni e possono essere riconfermati;
- b. non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio debitamente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro il tetto massimo annuale che sarà indicato al momento della nomina.

16.3 Il Comitato D’Onore è un organo consultivo che contribuisce, con pareri e proposte non vincolanti, all’indirizzo dell’attività della Fondazione, al fine di assicurarne la rispondenza ai principi di etica sociale e civile universalmente riconosciuti.

16.4. In relazione alle proprie funzioni consultive, il Comitato può indicare al Consiglio di Amministrazione gli atti che ritiene opportuni e vantaggiosi per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa e fornire pareri su atti che il Consiglio gli sottopone. Le determinazioni del Comitato non sono vincolanti.

Art. 17 - Organo di Revisione

17.1 L’Organo di revisione è nominato dall’Assemblea tra gli iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti.

17.2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, così designati:

- uno dal Sindaco di Bologna, con funzioni di Presidente del Collegio;
- uno dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- uno dalla Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica APS.

17.3. Alla deliberazione dell’Assemblea in cui è prevista la nomina di un componente, ai sensi del comma precedente non partecipano il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna.

17.4. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.

17.5. Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

17.6. I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

Art. 18 - Esercizio finanziario

18. 1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

18. 2. La proposta di bilancio consuntivo è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea dei Fondatori entro il 30 aprile di ogni anno. Deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da una nota integrativa e da una relazione qualitativa e quantitativa sui programmi di attività, sulla conservazione del patrimonio di cui all'art.4 e sul perseguimento delle finalità indicate all'art.2 dello Statuto.

18.3. La proposta di bilancio consuntivo deve essere trasmessa dal Consiglio di Amministrazione a tutti i Fondatori, accompagnata dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima della adunanza dell'Assemblea dei Fondatori che deve approvarli.

18.4. È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 19 – Destinazione degli utili e devoluzione del patrimonio

19.1 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

19.2 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento perseguono le medesime finalità.

Art. 20 - Estinzione

20.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. La Fondazione si estingue per le cause previste dal codice civile, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri membri.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

21.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni.

21.2. Gli organi della Fondazione potranno validamente ed immediatamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno integrati nelle rispettive composizioni.